la partecipazione dell'interessato all'esame di documenti da parte del relatore, né alla relazione da questo fatta ai colleghi nel corso dell'istruttoria, ma obbliga solo a porre l'interessato al corrente dello svolgimento dell'inchiesta ed a consentirgli di presentare tempestivamente le sue osservazioni sugli elementi raccolti.

3. In caso di procedimento disciplinare, l'audizione obbligatoria dell'interessato da parte dell'autorità che ha il potere di nomina costituisce una norma da interpretarsi restrittivamente.

Detta norma impone all'autorità che ha il potere di nomina l'obbligo di procedere direttamente all'audizione del dipendente.

Solo nel rispetto di tale principio ed a condizioni che garantiscano la tutela dei diritti dell'interessato, l'autorità che ha il potere di nomina, per ragioni inerenti al buon funzionamento dei servizi, può incaricare uno o più dei suoi membri di sentire il dipendente.

Nella causa 35-67 promossa da

AUGUST JOSEPH VAN EICK,

ex dipendente della Commissione CEEA,

residente in Ispra-San Giacomo (Varese),

con l'avvocato Marcel Slusny, del Foro di Bruxelles, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avvocato Ernest Arendt, Centre Louvigny, 34 b/IV, Rue Philippe-II,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(subentrata alla Commissione CEEA in virtù dell'articolo 9 del trattato 8 aprile 1965),

rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Jürgen Utermann, in qualità di agente,

e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il sig. Henri Manzanarès, segretario del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, 2, Place de Metz,

convenuta,

causa avente ad oggetto

a) L'annullamento

— del procedimento svoltosi dinanzi al consiglio di disciplina,
— del parere dello stesso consiglio in data 23 giugno 1967,

— della decisione di destituzione del ricorrente adottata dalla Commissione nella riunione del 4 luglio 1967,

b) La corresponsione degli arretrati di stipendio ed il risarcimento del danno morale e materiale;

LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE,

composta dai signori :

A. M. Donner, presidente di Sezione,
R. Monaco (relatore) e J. Mertens de Wilmars, giudici,
avvocato generale : K. Roemer
cancelliere : A. Van Houtte

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti e il procedimento

Il 5 aprile 1967, la Commissione CEEA decideva di sottoporre a procedimento disciplinare l'ingegner August Josef Van Eick, dipendente scientifico di grado A/6 presso i servizi di Ispra. Il 13 aprile 1967 al consiglio di disciplina veniva trasmesso il rapporto della Commissione contenente gli addebiti al Van Eick e il 28 aprile 1967 veniva disposta un'inchiesta in merito; il 23 giugno 1967 il consiglio di disciplina emetteva un parere motivato sul provvedimento che riteneva adeguato nella fattispecie.

Il parere è del seguente tenore :

a) Sullo svolgimento del lavoro in biblioteca :

« Il Van Eick, sia per la qualificazione professionale in vista della quale era stato assunto, sia per il grado in cui era inquadrato, poteva e doveva apportare al servizio della biblioteca, cui era stato destinato, un contributo fattivo. Salvo qualche breve lavoro che ha dovuto essergli richiesto espressamente, il Van Eick non ha dimostrato alcuno spirito d'iniziativa nello svolgimento delle sue mansioni normali, e si è anche espressamente rifiutato di eseguirle, adducendo che non erano all'altezza del suo grado; il dubbio che può nutrire un funzionario sul livello del suo posto non lo dispensa affatto dall'espletare le mansioni che gli incombono nell'ambito del servizio da cui dipende. »

b) Sulle assenze ingiustificate e sui ritardi :

« Gli addebiti non sono contestati, eccezion fatta per l'assenza dal 18 al 26 agosto 1966, per la quale il Van Eick aveva prodotto a suo tempo un certificato medico; l'interessato era stato più volte richiamato per queste numerose assenze e per altri ritardi precedenti gli era già stata inflitta una censura. »

c) Sulla mancata restituzione del rapporto informativo:

« Il fatto non è contestato; tuttavia durante il procedimento il Van Eick si è impegnato a restituire il rapporto al più presto, fatto che dimostra la sua cattiva volontà. »

d) Sul complesso degli addebiti :

« Il complesso degli addebiti mossi al Van Eick costituisce una grave mancanza ai doveri del dipendente; va tenuto però conto della cocente delusione da lui provata a seguito della soppressione, avvenuta nel 1962, di un'attività cui si era dedicato e che può aver influito su certi suoi atteggiamenti.
In base alle circostanze appare equo irrogare al Van Eick la sanzione contemplata dall'articolo 86, n. 2, lettera *e*), cioè la retrocessione al grado A/7, 6° scatto. »

Con nota 26 giugno 1967, il presidente del consiglio di disciplina trasmetteva il parere alla Commissione con il seguente commento :

« I membri del consiglio ed io personalmente, nonostante la gravità dei fatti per cui viene proposto di irrogare una delle più gravi sanzioni previste dallo statuto, auspichiamo che si conceda al Van Eick la possibilità di validamente collaborare all'attività della Commissione. »

Il 22 giugno 1967 la Commissione aveva delegato il sig. Buurman a sentire il Van Eick, a norma dell'articolo 7 dell'allegato IX dello statuto del personale. Nella relazione del 29 giugno 1967 il Buurman dichiarava che gli era stato impossibile procedere all'audizione.

Nella riunione del 4 luglio 1967, la Commissione decideva di licenziare il Van Eick, con effetto dal 1° agosto 1967. La motivazione di tale decisione :

— *ripete* tutti i considerandi del parere del consiglio di disciplina su ciascuno degli addebiti, salvo il secondo dei considerandi relativi alla mancata restituzione del rapporto informativo;

— *modifica* come segue i considerandi del parere « sul complesso degli addebiti » :

« Il complesso degli addebiti mossi al Van Eick costituisce una mancanza ai doveri del dipendente, aggravata dai ripetuti richiami rivoltigli dall'istituzione onde indurlo a modificare il suo comportamento, ritenuto incompatibile con la sua qualifica di funzionario scientifico, richiami rimasti senza esito. Per questo motivo al Van Eick va inflitta la sanzione più grave, vale a dire quella prevista dall'articolo 86, *f*), dello statuto del personale. »

Tale decisione, spedita da Bruxelles il 13 luglio 1967, mediante lettera del 5 luglio 1967, firmata Funck, perveniva al Van Eick il 15 luglio 1967.

Il 13 ottobre 1967, il Van Eick ha depositato il presente ricorso nella cancelleria di questa Corte e l'11 marzo 1968 ha chiesto l'ammissione al gratuito patrocinio. Tenuto conto delle osservazioni della convenuta, presentate il 29 marzo 1968, e sentito l'avvocato generale, con ordinanza 3 aprile 1968 la prima

Sezione della Corte ha ammesso il ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio fino a concorrenza di 15 000 FB.

Con lettera 14 maggio 1968, il cancelliere di questa Corte ha informato il difensore del ricorrente che la prima Sezione della Corte aveva ritenuto preferibile far liquidare detto importo « con la pronuncia definitiva, salvo che spese speciali giustifichino una domanda d'anticipo ».

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Prima Sezione della Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.

Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 15 maggio 1968.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 12 giugno 1968.

II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia :

« 1° Annullare il procedimento disciplinare, il parere espresso dal consiglio di disciplina il 23 giugno 1967 e la decisione di destituzione della Commissione, in data 4 luglio 1967;

2° Dichiarare che al ricorrente spetta lo stipendio ed ogni altra indennità statutaria dal 1° agosto 1967;

3° Condannare la Commissione al pagamento di detti importi che il ricorrente (con riserva di modifiche in corso di causa) stima in 100 000 FB;

4° Condannare la Commissione al pagamento di 25 000 FB, quale risarcimento del danno materiale (con riserva di modifiche in corso di causa);

5° Condannare la Commissione al risarcimento del danno morale, stimato in 100 000 FB (con riserva di modifiche in corso di causa). »

La *convenuta* conclude che la Corte voglia :

« — dichiarare il ricorso ricevibile, ma respingerlo;
— respingere le domande proposte dal Van Eick;
— porre a suo carico le spese, nella misura prevista dall'articolo 70 del regolamento di procedura. »

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

Sulla ricevibilità

La *convenuta* non solleva alcuna eccezione sulla ricevibilità del ricorso.

Nel merito

A — Sulla domanda d'annullamento

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue :

1. Violazione dell'articolo 4, 2° comma, dell'allegato IX dello statuto del personale

Il *ricorrente* rileva che, a norma di tale articolo, il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare può citare testimoni. Nel caso specifico, con lettera 1° giugno 1967 egli ha chiesto l'audizione di vari testimoni, ma il consiglio di disciplina, tra i vari testimoni da lui proposti, ha deciso di sentire solo il sig. Van Scheepen.

La *convenuta* ribatte coi seguenti argomenti :

— Contrariamente a quanto si afferma nell'atto introduttivo, il consiglio di disciplina non ha sentito solo il Van Scheepen, ma anche i sigg. Kramers e Rittberger, entrambi indicati dal ricorrente.

— Il consiglio di disciplina non è tenuto a sentire tutti i testimoni indicati dal dipendente sottoposto a procedimento disciplinare perché

a) Il procedimento disciplinare contemplato dallo statuto ha carattere amministrativo, cioè inquisitorio, giacché il consiglio di disciplina è solo un organo consultivo dell'autorità che ha il potere di nomina.

b) La citazione di un testimone dinanzi al consiglio è comunque inammissibile se i fatti sui quali il testimone va sentito non sono specificati in modo da consentire al consiglio di valutare l'opportunità di procedere all'audizione.

Ora, la domanda di audizione di testimoni contenuta nella lettera del 1° giugno 1967 non consente tale valutazione.

Il *ricorrente* replica :

— *Sul primo argomento*

Il consiglio di disciplina ha sentito tre dei testimoni indicati dal ricorrente e non uno solo, ma i testimoni indicati erano comunque almeno otto.

— *Sul secondo argomento*

a) Gli articoli 4, n. 2, e 5 dell'allegato IX dello statuto mettono chiaramente in rilievo la preoccupazione del legislatore di salvaguardare al massimo i diritti della difesa, il principio del contraddittorio e l'imparzialità del procedimento, proprio a motivo del carattere ibrido del procedimento dinanzi al consiglio di disciplina che è contemporaneamente giurisdizionale ed inquisitorio. Posto che l'art. 6 stabilisce che il consiglio può disporre un'inchiesta in contraddittorio e non viene contemplata alcuna altra forma d'inchiesta, è evidente

che il procedimento di fronte a tale organo non ha nulla di « inquisitorio ».

b) Nella lettera del 1° giugno 1967 erano specificati i fatti sui quali i testimoni dovevano essere sentiti : accanto ai nomi dei testimoni sono infatti indicati i riferimenti a tali fatti. D'altronde non si comprende perché il consiglio abbia voluto sentire tre testimoni, dato che erano stati tutti indicati nello stesso modo. Infine, nemmeno il breve termine imposto al consiglio per trasmettere il suo parere all'autorità che ha il potere di nomina basta a giustificare la decisione, che per di più non è motivata, di escutere solo tre degli otto testimoni indicati.

Nella controreplica, la *convenuta* oppone che un procedimento come l'istruttoria disciplinare può perfettamente rispettare il principio del contraddittorio, pur avendo un'impostazione di tipo inquisitorio. Il principio è rispettato se, come nella fattispecie, l'interessato prende visione di tutti i documenti e gli è concessa la facoltà di presentare in ogni momento osservazioni e domande.

Per quanto riguarda la domanda di audizione di testimoni, presentata con lettera 1° giugno 1967, il ricorrente si era limitato ad allegare una lista comprendente non meno di 45 documenti, destinati, secondo quanto il ricorrente affermava, ad illuminare il consiglio di disciplina, precisando semplicemente che desiderava fossero sentiti vari testimoni sui fatti indicati, nell'ordine in cui erano disposti i documenti. Quindi, anziché specificare i fatti sui quali i testimoni dovevano essere sentiti, il ricorrente ha in pratica lasciato al consiglio di disciplina la cura di desumere i fatti dai documenti prodotti. La decisione di sentire solo tre testimoni era stata comunicata al ricorrente con lettera del 13 giugno 1967, ma questi, nel corso del procedimento disciplinare, né vi si è opposto, né ha ulteriormente precisato i fatti più rilevanti. L'escussione di tre soli testimoni non è stata affatto dettata dall'asserita necessità di rispettare i termini, stabiliti per la trasmissione del parere del consiglio all'autorità che ha il potere di nomina.

2. Violazione dell'articolo 6 dell'allegato IX dello statuto

Il *ricorrente* deduce in particolare che :

— l'inchiesta disposta dal consiglio di disciplina in forza di tale norma non ha avuto carattere contraddittorio;

— un membro del consiglio di disciplina ha svolto una relazione sul progetto « Bird » in assenza del ricorrente, che non ha potuto presentare le sue osservazioni in merito.

La *convenuta* ribatte come segue :

— Nella prima riunione del 28 aprile 1967, il consiglio di disciplina ha disposto un'inchiesta onde esaminare alcuni documenti citati nel « rapporto al consiglio », ma che non erano stati allegati. Il ricorrente è stato informato di tale decisione con lettera 8 maggio 1967. Gli è inoltre stata inviata copia di tutti i documenti trasmessi al consiglio e, in varie lettere dirette a quest'ultimo, egli ha presentato le proprie osservazioni su tali documenti. Il consiglio ha inoltre inviato al ricorrente la copia del verbale di ciascuna riunione, così da dargli modo di seguire nei particolari lo svolgimento del procedimento. Ciò posto, non si può negare che l'inchiesta disposta dal consiglio di disciplina sia stata realmente in contraddittorio.

— La relazione sul progetto « Bird », presentata nella terza riunione, faceva parte delle deliberazioni del consiglio che, a norma dell'articolo 6, 2° comma, dell'allegato IX dello statuto, sono segrete.

Il *ricorrente* replica che gli è stata inviata « a posteriori » la copia del verbale di ciascuna riunione del consiglio di disciplina, ma non degli atti relativi all'inchiesta del relatore. Il ricorrente era assente quando il relatore ha esaminato la corrispondenza ricordata nel rapporto introduttivo del procedimento e quando ne ha fatto il riassunto, traendone determinate conclusioni. Di conseguenza, posto che il ricorrente ha potuto seguire solo a cose fatte l'andamento dei lavori, questi non avevano il carattere effettivamente contraddittorio che è auspicabile.

La *convenuta* oppone che tutti i documenti trasmessi dalla Commissione al consiglio sono stati integralmente resi noti al ricorrente, che ha anche potuto presentare le sue osservazioni. D'altro canto non vi è stata una seduta particolare nella quale il relatore abbia esaminato la corrispondenza del ricorrente, né vi sono stati « atti del relatore » costituenti il verbale di tale operazione.

Quanto alla relazione sul progetto « Bird », il *ricorrente* rileva che non è sufficiente ch'essa sia stata presentata nel corso di una riunione dedicata alle deliberazioni del consiglio di disciplina perché si possa ritenere ch'essa fa parte di queste. Ogni deliberazione presuppone in realtà che gli elementi di fatto siano stati previamente acquisiti alla causa. La relazione di cui trattasi costituiva un nuovo elemento di giudizio per il consiglio, tanto che un testimone è stato sentito a porte chiuse, durante la cosiddetta deliberazione. La violazione dei diritti della difesa è quindi particolarmente evidente tanto più che :

— il ricorrente aveva domandato che venissero sentiti

quattro testimoni, per quanto riguarda il suo lavoro sul progetto « Bird » (lettera 1° luglio 1967) ed il consiglio ha poi deciso di non sentirne alcuno;

— il relatore faceva parte del consiglio di disciplina e tale incarico escludeva ch'egli potesse comparire in veste di testimone.

La *convenuta* precisa che non vi è stata alcuna relazione sul progetto « Bird », ma semplicemente una breve esposizione sull'oggetto della relazione « Bird ». Nella fattispecie non si trattava di una « testimonianza », ma di semplici informazioni di carattere scientifico destinate a facilitare, ai membri del consiglio che non avevano la stessa preparazione scientifica dell'autore dell'esposizione, la comprensione della relazione « Bird », che era uno dei documenti sui quali verteva l'inchiesta. Dette informazioni rientravano logicamente fra le deliberazioni segrete del collegio.

3. Violazione dei diritti della difesa

Il *ricorrente* rileva che, posto che i testimoni sono stati sentiti nella mattinata del 21 giugno 1967 e nelle prime ore del pomeriggio, il suo difensore ha avuto solo tre quarti d'ora circa per preparare l'arringa e non ha quindi potuto presentare una memoria scritta. Inoltre, il consiglio di disciplina non ha conservato il testo stenografico né un riassunto dell'arringa. Se ne deduce che la Commissione.

— si è pronunziata ignorando gli argomenti fatti valere dal ricorrente dinanzi al consiglio di disciplina;

— non ha potuto valutare l'importanza dei documenti supplementari prodotti al termine dell'arringa e menzionati nel processo verbale.

La *convenuta* osserva quanto segue :

— L'arringa dinanzi al consiglio di disciplina è solo uno degli elementi della difesa, che va approntata di pari passo coi lavori del consiglio. Nel nostro caso, il rapporto al consiglio è stato notificato al ricorrente il 14 aprile 1967 e dall'8 maggio il ricorrente era informato del fatto che l'escussione dei testimoni e l'arringa avrebbero avuto luogo il 21 giugno 1967. Egli disponeva quindi di più di due mesi per preparare le sue difese.

— Tre dei quattro testimoni più importanti sono stati sentiti nella mattinata del 21 giugno e la seduta è stata interrotta una prima volta per due ore, che potevano essere usate dal patrono del ricorrente per preparare l'arringa in base alle deposizioni già effettuate. I tre quarti d'ora successivi all'audizione dell'ultimo testimone potevano

venire impiegati per gli ultimi ritocchi all'arringa. Pare inoltre che sia prassi comune nei procedimenti penali dare la parola alla difesa subito dopo l'escussione dei testimoni.

— Il ricorrente non ha sollevato in proposito alcuna obiezione il giorno stesso. Anzi, nell'atto introduttivo esso rileva che l'arringa era stata tanto convincente che il consiglio di disciplina si era limitato a proporre la retrocessione.

— Sulla presunta impossibilità di redigere una memoria scritta, e quanto alle conseguenze relative, basta rilevare che, conformemente al tenore dello statuto ed al suo allegato IX, la difesa orale è destinata unicamente al consiglio di disciplina, non già all'autorità che ha il potere di nomina. Lungi dal riservarsi, come era sua facoltà, di presentare una memoria scritta, il difensore ha iniziato la sua arringa compiacendosi dello sforzo costante del consiglio d'improntare ad oggettività il procedimento.

— Infine non è dato di vedere quale utilità potrebbe avere l'eccessivo formalismo caldeggiato dal ricorrente, tanto più che l'autorità che deciderà sulla questione deve sentire l'interessato, a norma dell'articolo 7, 3° comma, dell'allegato di cui sopra.

Il *ricorrente* replica che, nell'affermare che il difensore disponeva di più di due mesi per preparare difese e arringa, la convenuta confonde due nozioni ben distinte. È evidente infatti che il termine « difesa » di cui all'articolo 4, 1° comma, dell'allegato IX dello statuto non va interpretato nel senso di « arringa », ma nel senso attribuitogli dal 2° comma dello stesso articolo, in forza del quale il dipendente può presentare al consiglio di disciplina osservazioni scritte e orali, citare testimoni e farsi assistere da un difensore di propria scelta. L'arringa invece è l'esposizione orale, tratta dalle conclusioni scritte, dei mezzi di difesa ricavati dai vari atti del procedimento.

D'altro canto, non è esatto affermare che il patrono del ricorrente avrebbe avuto due ore e tre quarti a disposizione per preparare la sua arringa. Innanzitutto non si prepara un'arringa senza disporre di tutti gli elementi dell'istruttoria: nella fattispecie restava da sentire un testimone. In secondo luogo, è noto che la pausa di due ore precedente l'audizione dell'ultimo testimone è normalmente dedicata al pasto; quindi il tempo di cui disponeva il patrono del ricorrente non era sufficiente per redigere una comparsa conclusionale o una nota d'udienza da trasmettere all'autorità che ha il potere di nomina.

L'argomento tratto dal raffronto col processo penale è infondato. Innanzitutto non si tratta di un procedimento penale;

in secondo luogo, proprio nei procedimenti penali il difensore prende visione con diversi giorni d'anticipo del fascicolo, il quale contiene anche le deposizioni di eventuali testimoni. Nella fattispecie, non vi è stato nulla di simile.

È vero che l'allegato IX dello statuto non obbliga la Commissione a prendere conoscenza, prima di decidere, degli argomenti svolti dal difensore, ma è pur vero che gli articoli 87, n. 2, dello statuto, e 7 dell'allegato IX, i quali contemplano l'audizione preventiva dell'interessato, fanno supporre che venga sentito anche il suo patrono.

Il ricorrente ricorda poi che, in vari ordinamenti nazionali, il principio del contraddittorio è un principio non scritto, il che non sminuisce affatto la sua efficacia vincolante e che, come è già stato sostenuto, il diritto comunitario riconosce appieno i principi della convenzione sui diritti dell'uomo. Se il patrono del ricorrente ha reso omaggio all'obiettività dei lavori del consiglio di disciplina, tale apprezzamento non può trasformarsi in un'eccezione della convenuta alle critiche mosse ai lavori del consiglio di disciplina. Anzitutto il riconoscimento non andava inteso « ad futurum »; in secondo luogo, il consiglio di disciplina è contemporaneamente giudice e parte, quindi il difensore non poteva criticarne l'operato prima ch'esso si fosse pronunziato.

Nella controreplica, la *convenuta* precisa che, dopo l'audizione dei tre testimoni sentiti in mattinata, il difensore del ricorrente possedeva già gli « elementi istruttori » di cui necessitava e, dopo l'audizione del quarto testimone, non gli rimaneva che completare eventualmente la propria arringa.

Nella fattispecie inoltre, non si trattava di redigere un testo che avrebbe dovuto venir trasmesso all'autorità che ha il potere di nomina, poiché lo statuto non conferisce affatto all'interessato la facoltà d'inviare a detta autorità una nota scritta che riassuma l'arringa. Esso non consente nemmeno di supporre che il difensore debba essere sentito da detta autorità, prima che venga presa una decisione e dopo la conclusione del procedimento dinanzi al consiglio di disciplina.

4. Violazione dell'articolo 7, 3° comma, dell'allegato IX dello statuto

Il *ricorrente* sostiene che, dagli articoli, 7, 3° comma, dell'allegato IX dello statuto, e 87, 1° comma, dello statuto, si desume chiaramente che l'autorità che ha il potere di nomina deve procedere direttamente all'audizione del dipendente, e non può affidare ad altri tale compito. Nella fattispecie, la Commissione aveva incaricato il sig. Buurman, direttore presso la direzione generale dell'amministrazione e del personale, di sentire il ricorrente, prima di adottare il provvedimento finale.

Anche se tale delegazione di competenza fosse stata possibile, il ricorrente non ha potuto presentarsi per una serie di cause di forza maggiore, ed in particolare per l'indisposizione causatagli da un mal di denti. Il 2 luglio 1967, comunque, il ricorrente informava il Buurman che si teneva a sua disposizione, sia per essere sentito, sia per rimettergli una memoria.

La *convenuta* ribatte che, date la complessità dell'istituzione e la vastità dei suoi compiti, significherebbe travisare le intenzioni del legislatore il ritenere che, prima di adottare la decisione collegiale definitiva, la Commissione debba procedere *direttamente* all'audizione del dipendente, senza poter demandare tale compito ad un funzionario di rango elevato. Il testo dell'articolo 7 non esclude una siffatta delega di poteri.

Quanto all'impossibilità di sentire il ricorrente, la relazione stesa dal Buurman dimostra che il Van Eick si è semplicemente sottratto all'audizione. La convenuta precisa infine che non è stata data alcuna spiegazione circa la natura delle varie cause di forza maggiore invocate dal ricorrente. Circa il presunto mal di denti, non sussistono certificati medici che dimostrino che il ricorrente fosse affetto da dolori nel periodo in questione, né che tali dolori fossero tali da impedire l'audizione il 28 giugno 1967. Essi non gli hanno comunque impedito di partecipare, la sera del 27 giugno 1967, ad un cocktail offerto dalla Commissione né di intrattenersi con vari colleghi.

Il *ricorrente* replica che l'interpretazione data dalla convenuta agli articoli 7, 3° comma, dell'allegato IX dello statuto, e 87, 1° comma, dello statuto crea una situazione quanto meno originale, vale a dire : un collegio di funzionari di alto livello, delegati dalla Commissione, al corrente di tutte le fasi del procedimento, di tutte le inchieste e di tutti i documenti, dopo aver sentito i testimoni e il dipendente interessato, può al massimo emanare un parere non vincolante, mentre un solo funzionario, di rango non più elevato di quello della maggioranza dei membri del consiglio di disciplina, senza aver partecipato all'istruttoria né, come nella fattispecie, aver sentito l'interessato, può provocare una decisione definitiva che sovverte il parere del consiglio. Ora, precisa il ricorrente, sia le disposizioni dello statuto in materia, sia lo studio comparativo degli ordinamenti degli Stati membri mostrano che una decisione collegiale di carattere giurisdizionale può essere invalidata solo da una decisione, pure collegiale, adottata da un'autorità superiore. Nella fattispecie, solo la Commissione poteva non conformarsi al parere espresso dal consiglio, decidendo con cognizione di causa e dopo aver sentito il ricorrente. Il Buurman non aveva manifestamente la necessaria competenza.

Stupisce inoltre la precipitazione con cui il Buurman ha sollecitato ed ottenuto la delega di poteri il 22 giugno 1967, il

giorno prima che fosse emesso il parere del consiglio di disciplina : ciò appare già poco regolare.

Il ricorrente aggiunge che dalla relazione Buurman del 29 giugno 1967 risulta che solo il 27 giugno in serata, l'esaminatore delegato ha trasmesso all'interessato il parere del consiglio sul quale il Van Eick ed il suo patrono erano invitati a presentare le loro osservazioni il giorno seguente alle 9.15. La riunione era stata rinviata al giorno successivo a causa di un impedimento del difensore, ma il giorno seguente il ricorrente scriveva al Buurman che non avrebbe potuto presentarsi a causa di un fortissimo mal di denti. Ciò però non impediva al Buurman di constatare l'impossibilità di sentire l'interessato, né alla Commissione di pronunziarsi in contumacia.

Le contestazioni della convenuta circa il mal di denti non sono corroborate da alcuna prova, mentre l'indisposizione è dimostrata dal certificato medico allegato all'atto introduttivo. È vero che il 27 giugno 1967 il ricorrente ha partecipato ad un cocktail, ma non vi è alcun nesso con l'attacco di cui egli è stato vittima 24 ore più tardi che è stato tanto violento da obbligarlo a recarsi da un dentista anziché presentarsi al Buurman.

Infine, la copia olandese della lettera del sig. Funck, in data 5 luglio 1967, recava in allegato una copia in olandese della lettera della Commissione, pure in data 5 luglio 1967. Invece le copie francesi allegate al testo francese della stessa lettera, di qualche giorno posteriore, non erano datate.

La *convenuta* oppone :

— l'interpretazione data dalla Commissione all'articolo 7, 3° comma, dell'allegato IX dello statuto non ha nulla di « originale ». Il compito del funzionario delegato ad effettuare l'audizione prevista da detta norma, si limita all'annotazione delle osservazioni del dipendente sulle conclusioni che si possono trarre dal procedimento svoltosi dinanzi al consiglio di disciplina. Tale audizione ha quindi lo scopo di far sí che l'interessato abbia l'ultima parola prima che si pronunci l'autorità che ha il potere di nomina. In tale occasione l'interessato non può far procedere all'esposizione dei mezzi di difesa da parte del proprio patrono, in quanto l'intervento di quest'ultimo termina con la chiusura del procedimento dinanzi al consiglio di disciplina. Inoltre, né il ricorrente né il suo patrono, in sede disciplinare, hanno contestato la regolarità della delega al Buurman;

— per quanto concerne la « precipitazione » con la quale il Buurman avrebbe richiesto alla Commissione di delegargli i poteri, si deve ritenere che rientri nei criteri di una sana amministrazione l'aver adottato tempestivamente,

mentre la fase dinanzi al consiglio di disciplina si stava concludendo, i provvedimenti amministrativi che consentivano alla Commissione di decidere in merito. Il Buurman, allora supplente del direttore generale dell'amministrazione, in tale sua qualità aveva proposto alla Commissione di delegargli i poteri, tenuto conto dell'imminenza della fine del mandato della Commissione stessa a seguito della fusione degli esecutivi, stabilita per il 6 luglio 1967. (La convenuta contesta formalmente e recisamente che il Buurman abbia avuto una qualsiasi influenza sulla decisione impugnata);

— quanto alla relazione del Buurman sulla mancata audizione, si deve ricordare che fin dal 23 giugno 1967 il Buurman aveva chiesto al ricorrente di mettersi in contatto col segretario del consiglio di disciplina per accordarsi sull'audizione di cui all'articolo 7, 3º comma. Il parere del consiglio è stato notificato al ricorrente solo il 27 giugno 1967 in seguito ad una sua nuova assenza ingiustificata da Ispra;

— spetta al ricorrente dimostrare che il mal di denti che lo ha colpito il 28 giugno 1967 era effettivamente tale da impedirgli di presentarsi all'appuntamento il giorno successivo; il certificato medico del 5 giugno 1967 prova solo genericamente che il ricorrente era sottoposto a cure dal 6 maggio 1967. Pare almeno strano che nella lettera del 2 luglio 1967 il ricorrente non abbia ritenuto necessario ricordare il suo stato di salute né le cure dentistiche; per di più, il certificato è stato prodotto solo nel successivo mese di ottobre, quando è stato depositato l'atto introduttivo;

— la lettera Funck del 5 luglio 1967 corrisponde alla realtà per quanto si riferisce alla decisione del 4 luglio 1967. La Commissione ha infatti deciso in questo giorno, che precedeva quello in cui è pervenuta la lettera del ricorrente del 2 luglio 1967. Non ha importanza quindi che la versione olandese della decisione sia stata spedita il 5 luglio : tale particolare non giustifica le deduzioni sfavorevoli che il ricorrente pare trarne.

5. Motivazione incompleta, o fondata su erronee considerazioni, della decisione impugnata

a) *Sulla mancata restituzione di un rapporto informativo*

Il *ricorrente* osserva che la motivazione in questo punto non concorda col parere del consiglio di disciplina poiché, contrariamente a quest'ultimo, nulla dice circa la promessa del Van Eick di restituire il documento al più presto.

b) *Sulla mancata considerazione delle circostanze attenuanti*

Il *ricorrente* rileva che in uno dei considerandi del parere emesso dal consiglio di disciplina si sottolinea che la gravità delle mancanze poteva essere in parte attenuata dalla cocente delusione provata dal Van Eick allorché, nel 1962, era stata soppressa un'attività cui egli era dedicato. Tale considerazione non ricorre nella decisione impugnata ed è quindi impossibile stabilire se la Commissione semplicemente non ne abbia tenuto conto oppure avesse dei motivi per trascurarla.

La *convenuta* ribatte che non vi sono norme che obblighino la Commissione a far riferimento ad ogni circostanza menzionata dal consiglio di disciplina o a giustificare l'eventuale omissione. Comunque, la tardiva dichiarazione del ricorrente circa la restituzione del rapporto informativo non poteva influire sulla gravità degli addebiti. Al contrario, se non vi fosse stata tale dichiarazione, la mancanza avrebbe avuto carattere ancor più grave.

Quanto alla delusione del Van Eick, il consiglio di disciplina non l'aveva considerata un'attenuante, giacché tale nozione è propria del diritto penale di determinati Stati membri e non la si può quindi trasporre semplicemente in un procedimento disciplinare che è retto da norme diverse.

Il *ricorrente* replica che è piuttosto singolare che la Commissione abbia riportato testualmente la motivazione del parere del consiglio di disciplina, unico elemento sul quale poteva fondare la propria decisione, sopprimendo senza darne ragione le considerazioni favorevoli al Van Eick e infliggendo una sanzione più grave di quella proposta. La Commissione non era vincolata da tale parere, ma, dal momento che se n'è discostata, avrebbe dovuto motivare la decisione sui punti divergenti, previa audizione dell'interessato.

La Commissione inoltre non può sostenere che la nozione di attenuante è estranea al diritto disciplinare poiché nella fattispecie non si tratta di attenuanti nel senso legale, ma di circostanze di fatto che il consiglio di disciplina ha ritenuto di dover menzionare dando il proprio parere.

La *convenuta* precisa che, trattandosi solo di un parere, l'autorità che ha il potere di nomina può far propria solo una parte della motivazione, trascurandone la parte restante. Se la Commissione ha trascurato alcune considerazioni sulla restituzione del rapporto informativo (che non è stato tuttora restituito) ciò si deve al fatto che la promessa del ricorrente costituiva solo una tardiva dichiarazione d'intenzioni, irrilevante per la gravità della mancanza addebitata.

Se poi la Commissione non ha tenuto conto, in una considerazione riguardante il complesso degli addebiti mossi al ricorrente, della profonda delusione del Van Eick, lo si deve al fatto

che detti addebiti sono stati giudicati in modo più severo di quanto non avesse fatto il consiglio di disciplina, giacché i richiami di cui si fa cenno a questo punto non avevano avuto alcun esito.

6. Erroneità di talune considerazioni di fatto contenute nella motivazione della decisione impugnata

Il *ricorrente* osserva che la decisione impugnata modifica il primo considerando del parere del consiglio di disciplina sul complesso degli addebiti, aggiungendo che la Commissione ha più volte ricordato all'interessato l'assoluta necessità di mutare il proprio comportamento.

Ora, l'unico richiamo ch'egli abbia ricevuto è una frase della lettera del Funck in data 24 giugno 1965, riportata nel rapporto della Commissione al consiglio di disciplina, ma che non ha mai costituito oggetto di discussione. A torto quindi la Commissione parla di richiami. D'altro canto gli addebiti allora mossi al Van Eick si riferivano a fatti di molto anteriori al suo passaggio alla biblioteca.

La *convenuta* ribatte che :

— il ricorrente è stato richiamato più volte;

— il passo in questione della decisione impugnata non si riferisce particolarmente alla lettera Funck del 24 giugno 1965, ma al complesso dei vari richiami all'ordine rivolti al Van Eick, a voce e per iscritto, dai suoi superiori gerarchici ed amministrativi.

Il *ricorrente* replica che il parere del consiglio di disciplina parla solo della lettera del Funck. Si può ammettere che dopo tale richiamo sono stati rivolti diversi appunti al Van Eick, ma mai nella forma di ammonimento.

La *convenuta* dichiara di non comprendere quanto è detto nella replica su questo punto, giacché gli assunti sono contraddittori. Essa si richiama quindi a quanto ha esposto nel controricorso.

7. Erroneità, o incompletezza, del parere del consiglio di disciplina e della decisione impugnata

Il *ricorrente* sostiene che il secondo considerando del parere del consiglio e il terzo considerando della decisione della Commissione stridono con la dichiarazione del sig. Eder, citata dalla stessa Commissione, e coi documenti EUR/C/1261 e 1262/67, allegati al rapporto della Commissione al consiglio di disciplina.

Secondo tale dichiarazione, il ricorrente ha svolto lavori di ordinaria amministrazione ed ha preso parte a dei lavori diversi da quelli espressamente richiestigli.

Inoltre non è vero ch'egli si sia rifiutato di compiere deter-

minati lavori, col pretesto che non corrispondevano alle sue mansioni. Quando si è rifiutato, i lavori erano effettivamente di livello inferiore alle sue mansioni. Egi ha dato talvolta prova di buona volontà e di iniziativa, ma, essendogli stato fatto carico di tali iniziative, egli ha dovuto usare una certa prudenza.

Dopo aver rilevato che le dichiarazioni dell'Eder sono estranee ai considerandi di cui sopra, la *convenuta* precisa che l'Eder non ha affatto dichiarato che il ricorrente abbia partecipato a lavori diversi da quelli che gli erano stati espressamente richiesti e che né il parere del consiglio, né la decisione impugnata, né il controricorso hanno mai affermato che il ricorrente abbia effettuato lavori del genere.

Inoltre l'argomento secondo cui i lavori svolti in biblioteca dal ricorrente non sarebbero stati di livello corrispondente al suo grado, è stato dedotto solo nella replica e costituisce quindi un mezzo nuovo, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Esso è di conseguenza inammissibile.

È comunque formalmente contestato che il ricorrente abbia svolto compiti di vice bibliotecario.

B — Le domande di risarcimento

Il *ricorrente* assume che l'annullamento dei provvedimenti impugnati implica che gli vengano corrisposti, a titolo di risarcimento dei danni :

— lo stipendio e le indennità dal 1º agosto 1967;
— le spese di avvocato nel procedimento disciplinare, le spese di viaggio, ecc.;
— la somma corrispondente al danno morale, in considerazione delle gravi difficoltà causategli dal licenziamento.

Secondo la *convenuta*, posto che la domanda d'annullamento è infondata per i motivi sopra esposti, anche le conseguenti domande di risarcimento vanno respinte.

Comunque, anche in caso di annullamento totale o parziale dei provvedimenti impugnati, non vi sarebbe motivo di risarcire il danno morale, già riparato dall'annullamento degli atti (cfr. cause riunite *18 e 35/65*).

IN DIRITTO

Sulla ricevibilità

Col ricorso si chiede l'annullamento del procedimento svoltosi dinanzi al consiglio di disciplina, del parere emesso dal mede-

simo e della decisione di destituzione adottata dalla Commissione nei confronti del ricorrente.

A norma dell'articolo 91, n. 1, dello statuto del personale, la Corte è competente a conoscere di ogni controversia, tra la Comunità ed uno dei dipendenti contemplati da detto statuto, vertente sulla legittimità di un atto « che rechi pregiudizio a tale persona ».

Il procedimento svoltosi dinanzi al consiglio di disciplina consiste in una serie di atti puramente preparatori che possono arrecare pregiudizio all'interessato solo nella misura in cui essi determinano il parere del consiglio.

Sotto questo profilo il ricorso è irricevibile, giacché le censure mosse a tale procedimento vanno esaminate nell'ambito delle censure dedotte contro il parere del consiglio.

Nel merito

A — *Sull'annullamento del parere del consiglio di disciplina*

Il ricorrente sostiene anzitutto che il procedimento svoltosi dinanzi al consiglio è contrario allo statuto del personale ed in particolare agli articoli 4, 6 e 7 dell'allegato IX. A sostegno di questo mezzo esso deduce che il consiglio ha violato detto articolo 4, decidendo di sentire solo una parte dei testimoni citati dal ricorrente.

L'articolo 4, 2° comma, dell'allegato IX dello statuto attribuisce al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, il diritto di citare testimoni dinanzi al consiglio. Questo, benché in base alle attribuzioni conferitegli dall'allegato IX dello statuto, sia un organo consultivo dell'autorità che ha il potere di nomina, deve cionondimeno, nell'esercizio delle sue attribuzioni, rispettare i principi fondamentali cui s'ispira il diritto processuale. In conformità a tali principi, esso non può rifiutarsi di accogliere una domanda di audizione di testimoni, se tale domanda indica con precisione i testimoni citati, i fatti sui quali i testi vanno sentiti e i motivi per cui vanno sentiti. Spetta tuttavia al consiglio valutare sia la pertinenza della domanda rispetto all'oggetto della controversia, sia la necessità di procedere all'audizione dei testimoni citati.

Il consiglio poteva in linea di principio ritenere che, per l'istruttoria, sarebbe stato sufficiente sentire alcuni soltanto dei testimoni citati dal ricorrente. Inoltre, la decisione di sentire soltanto una parte dei testimoni è stata comunicata al ricorrente che non ha reagito, né per iscritto, né in udienza, insistendo affinché fossero sentiti tutti i testimoni indicati nella domanda

del 1° giugno 1967. Stando cosí le cose, il consiglio poteva e doveva ritenere che il ricorrente non persisteva nella sua domanda, ma condivideva il punto di vista del consiglio stesso.

Il primo mezzo va quindi respinto.

Il ricorrente assume di aver potuto seguire solo a posteriori lo svolgimento dei lavori relativi all'inchiesta decisa dal consiglio il 28 aprile 1967. Inoltre, il consiglio avrebbe sentito uno dei propri membri sul progetto « Bird » senza porre l'interessato in grado di presentare le sue conclusioni. In questa occasione, un teste sarebbe stato sentito a porte chiuse, sotto l'apparenza della deliberazione. Per queste ragioni, l'inchiesta di cui sopra non avrebbe avuto il carattere contraddittorio prescritto dall'articolo 6, 1° comma, dell'allegato IX dello statuto.

L'articolo 6, 1° comma, sopra menzionato stabilisce che, qualora il consiglio non si ritenga sufficientemente informato sui fatti addebitati all'interessato, o sulle circostanze nelle quali tali fatti sono stati commessi, può disporre « un'inchiesta in contraddittorio ». Come risulta dal verbale della riunione del consiglio in data 28 aprile 1967, tale inchiesta è consistita nell'esame dei documenti menzionati nel rapporto trasmesso al consiglio dalla Commissione. È pacifico che tutti i documenti trasmessi al consiglio a questo scopo sono stati immediatamente ed integralmente comunicati al ricorrente, come pure sono stati comunicati i verbali di tutte le sedute del consiglio.

Il principio del contraddittorio non imponeva che l'interessato partecipasse all'esame dei documenti da parte del relatore, né alla relazione da questo fatta ai colleghi nel corso dell'istruttoria, ma solo che l'interessato fosse tenuto al corrente dello svolgimento dell'inchiesta e potesse presentare tempestivamente le sue osservazioni sugli elementi raccolti. Dal fascicolo risulta che tale imperativo è stato rispettato giacché tanto i documenti quanto i verbali summenzionati sono stati comunicati.

Per quanto riguarda l'esposizione sul progetto « Bird », si trattava di chiarimenti forniti da un membro del consiglio ai suoi colleghi, onde facilitare loro la comprensione della relazione « Bird », che era uno dei documenti su cui verteva l'inchiesta. Una siffatta comunicazione ai membri del consiglio rientra nelle deliberazioni interne che devono rimanere segrete.

Il mezzo va quindi respinto.

Il ricorrente sostiene inoltre che nel procedimento dinanzi al consiglio non sono stati rispettati i diritti della difesa e il procedimento è di conseguenza irrituale. Il consiglio non avrebbe accordato al patrono del ricorrente il tempo necessario per redigere una nota scritta, che consentisse di far conoscere alla Commissione il testo dell'arringa finale pronunziata dinanzi al consiglio e di informarla della portata e del contenuto degli altri documenti prodotti nel corso del procedimento.

Non è necessario che venga messa per iscritto l'arringa finale pronunziata dinanzi al consiglio, giacché questa è destinata unicamente al consiglio stesso. Essa costituisce uno degli elementi che consentono al consiglio di emettere un parere motivato circa la sanzione che ritiene debba essere inflitta, in relazione ai fatti accertati. Dall'articolo 7, 3° comma, dell'allegato IX dello statuto risulta che l'autorità che ha il potere di nomina decide sulla scorta di tale parere e sentito l'interessato.

D'altro canto, in forza della disposizione di cui sopra, il dipendente è posto in grado di presentare all'autorità che ha il potere di nomina le sue osservazioni sul parere espresso dal consiglio e di fornire ogni altro particolare che egli ritenga utile quanto alla portata dei documenti prodotti e di cui intende valersi.

Di conseguenza il mezzo in esame va respinto, giacché non trova fondamento nelle disposizioni dello statuto.

Il ricorrente sostiene che il secondo considerando del parere del consiglio contraddice quanto ha dichiarato il sig. Eder, nella deposizione resa durante la quarta riunione del consiglio. Da tale deposizione si desumerebbe che il ricorrente ha svolto lavori di ordinaria amministrazione ed ha partecipato a lavori diversi da quelli che gli erano stati espressamente richiesti.

Da detta deposizione, inclusa nel verbale della quarta riunione del consiglio, risulta che, in uno studio sulla rumorosità dei reattori di cui era stato incaricato nel 1966, il ricorrente non ha dimostrato di possedere l'iniziativa necessaria per svolgere il lavoro corrente affidatogli. Non vi è quindi alcuna contraddizione fra detta deposizione e il considerando di cui trattasi.

Il mezzo è quindi infondato.

Per tutti questi motivi, si deve concludere che il procedimento dinanzi al consiglio si è svolto in modo conforme allo statuto e che il parere formulato dal consiglio il 23 giugno 1967, in esito al procedimento stesso, è dunque regolare.

B — *Sull'annullamento della decisione di destituzione*

Il ricorrente assume che l'incarico, affidato dalla Commissione al sig. Buurman, direttore presso la direzione generale dell'amministrazione, di sentire l'interessato è contrario all'articolo 7, 3° comma, dell'allegato IX dello statuto. Da questa disposizione, in relazione all'articolo 87, 1° comma, dello statuto, si desumerebbe infatti che l'autorità che ha il potere di nomina deve procedere direttamente all'audizione del dipendente e non può delegare tale competenza.

L'articolo 7, 3° comma, summenzionato, stabilisce che l'autorità che ha il potere di nomina deve decidere nel termine massimo di un mese « sentito l'interessato ». Per interpretare tali

termini non ci si può richiamare né al 1° né al 2° comma dell'articolo 87 dello statuto, che riguardano l'audizione del dipendente in casi o in fasi del procedimento disciplinare diversi da quello in esame. È quindi solo in base all'articolo 7, 3° comma, dell'allegato IX dello statuto che si deve valutare la fondatezza del mezzo dedotto. Data la gravità delle sanzioni nelle quali può risolversi il procedimento di cui all'allegato IX dello statuto, e tenuto conto dei termini impiegati, l'articolo in questione va interpretato restrittivamente, cioè nel senso che esso impone all'autorità che ha il potere di nomina l'obbligo di procedere direttamente all'audizione del dipendente. Solo nel rispetto di tale principio ed a condizioni che garantiscano la tutela dei diritti dell'interessato, l'autorità che ha il potere di nomina, per ragioni inerenti al buon funzionamento dei servizi, potrebbe incaricare uno o più dei suoi membri di sentire il dipendente.

Nella fattispecie tale requisito non è stato soddisfatto, posto che l'incarico di sentire l'interessato è stato affidato dall'autorità che ha il potere di nomina a un dipendente dell'istituzione. Questo modo di procedere non può quindi essere considerato regolare.

In vista di questa circostanza, la decisione impugnata risulta adottata senza che sia stata rispettata la condizione di cui all'articolo 7, 3° comma, dell'allegato IX dello statuto e va quindi annullata.

C — *Sul risarcimento dei danni*

Il ricorrente chiede alla Corte di dichiarare e statuire che, in seguito all'annullamento della decisione impugnata, egli ha diritto, a decorrere dal 1° agosto 1967, allo stipendio e a tutti i vantaggi relativi alla sua qualità di dipendente.

La domanda riguarda l'esecuzione della sentenza della Corte che annulla detta decisione. In forza dell'articolo 149 del trattato CEEA, spetta alla Commissione adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte implica. Non vi è quindi luogo a provvedere su detta domanda.

Il ricorrente chiede inoltre un risarcimento di 25 000 FB, salvo modifiche in corso di causa, per le spese di viaggio e di patrocinio sostenute durante il procedimento disciplinare.

A norma dell'articolo 10 dell'allegato IX dello statuto, le spese occasionate nel corso del procedimento disciplinare dall'iniziativa dell'interessato, in particolare gli onorari dovuti al difensore che non appartenga alle tre Comunità europee, restano a carico dell'interessato qualora il procedimento si concluda con l'irrogazione di una delle sanzioni di cui all'articolo 86, n. 2, lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dello statuto. Nella fattispecie, posto che l'impugnata decisione di destituzione è stata annullata, il proce-

dimento disciplinare a carico del ricorrente non ha dato luogo al alcuna delle sanzioni contemplate da detto articolo.

Nell'attuale stadio del procedimento, non vi ha quindi luogo a provvedere su detta domanda.

Infine il ricorrente chiede il risarcimento del danno morale arrecatogli dalle notevoli difficoltà conseguenti alla sua destituzione. Il ricorrente non ha però fornito prove circa la portata di dette difficoltà.

La domanda va quindi respinta.

Sulle spese

A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, 1° comma, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La convenuta è rimasta soccombente e le spese di giudizio vanno poste a suo carico.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, in ispecie gli articoli 149 e 152,
visto lo statuto del personale della Comunità europea dell'energia atomica, in ispecie gli articoli 25, 87 e 91 e l'allegato IX,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia allegato al trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie l'articolo 69,

LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE,

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1° È annullata la decisione, adottata dalla Commissione CEEA nella riunione del 4 luglio 1967, con cui il sig. August Van Eick è stato destituito.

2° Il ricorso, in quanto diretto contro il parere del consiglio di disciplina, è respinto.

3° La domanda di risarcimento del danno morale è respinta.

4° Non vi ha luogo a provvedere sulle restanti domande.

5º Le spese di causa sono poste a carico della Commissione delle Comunità europee.

Così deciso a Lussemburgo, l'11 luglio 1968.

Donner Monaco Mertens de Wilmars

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, l'11 luglio 1968.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione
A. M. Donner

Conclusioni dell'avvocato generale Karl Roemer del 12 giugno 1968 [1]

Indice

Introduzione (antefatti, conclusioni delle parti) 459

Valutazione giuridica 461

A — Le domande d'annullamento 461

I — Censure relative al procedimento disciplinare 461

1. Violazione dell'articolo 4, 2º comma dell'allegato IX dello statuto 461
2. Violazione dell'articolo 6 dell'allegato IX dello statuto 464
3. Violazione dei diritti della difesa 465
4. Violazione dell'articolo 7 dell'allegato IX dello statuto (audizione dell'interessato da parte dell'autorità che ha il potere di nomina) 467

II — Circa l'esattezza di taluni rilievi della Commissione contenuti nella decisione di licenziamento 469

1. Sull'asserita contraddizione tra i rilievi della decisione di licenziamento e i risultati dell'istruttoria disciplinare. 469
2. Se il ricorrente in precedenza sia stato ammonito più volte, ma senza risultato 470

III — La commisurazione della sanzione 471

1. La dichiarazione del ricorrente al consiglio di disciplina circa la questione del rapporto informativo 471
2. La delusione del ricorrente in seguito alla rinunzia al progetto « Bird » 472

B — Sulla domanda relativa alle spettanze di stipendio 473

1 — Traduzione dal tedesco.